

Decreta :

Il sig. Barone Giovanni Battista è confermato rappresentante del sig. Graziani Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(263)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.

Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Foggia.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE**

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi e deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo e dall'assemblea dei fiduciari comunali della Sezione provinciale olivicoltori di Foggia, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Foggia;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta :

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Foggia, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che sieno espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso l'avv. Giuseppe La Monaca di Nicola, da S. Severo, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino degli annunci legali della Provincia.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1933.

Approvazione dello statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, relativo alla costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge medesimo concernente l'approvazione dello statuto del detto ente;

Visto lo statuto deliberato dai Consigli di amministrazione delle due sezioni dell'Istituto nelle rispettive adunanze del 28 gennaio 1933-XI;

Di concerto con i Ministri per la giustizia e per le corporazioni;

Decreta :

È approvato lo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, deliberato dai Consigli di amministrazione delle due sezioni dell'Istituto medesimo nelle rispettive adunanze del 28 gennaio 1933-XI.

Il presente decreto e lo statuto di cui sopra saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

Statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Costituzione.

Art. 1.

In virtù e in applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5, è costituito un ente di diritto pubblico, denominato « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (I.R.I.).

Esso ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto comprende due sezioni:

- a) sezione finanziamenti industriali;
- b) sezione smobilizzi industriali.

Ciascuna sezione è giuridicamente autonoma con proprio bilancio e con distinto patrimonio.

Il presidente.

Art. 3.

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e le corporazioni.

Egli ha la presidenza e la rappresentanza legale di tutte le sezioni.

PARTE PRIMA.

SEZIONE FINANZIAMENTI INDUSTRIALI.

Art. 4.

La sezione finanziamenti industriali ha lo scopo di concedere mutui, contro idonea garanzia, a imprese private di nazionalità italiana ai soli fini del loro perfezionamento tecnico e della loro migliore organizzazione economica e finan-

ziaria. Esso è autorizzato a compiere ogni operazione finanziaria che possa essere ritenuta opportuna per il raggiungimento dello scopo suddetto.

Le garanzie personali o reali saranno valutate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione della sezione stessa.

Art. 5.

Il capitale della sezione è di L. 100.000.000, sottoscritto come appresso:

dalla Cassa depositi e prestiti . . .	L.	60.000.000
dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	»	20.000.000
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni	»	20.000.000
	L.	<u>100.000.000</u>

Il capitale potrà essere aumentato nei modi e nei termini stabiliti come appresso.

Art. 6.

Il capitale è diviso in quote rappresentate da titoli nominativi, del valore nominale di lire un milione ciascuno.

I titoli rappresentativi delle quote devono essere firmati da due consiglieri di amministrazione, espressamente delegati, ed emessi al nome dei singoli partecipanti.

La cessione dei titoli si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari, e trascritta, a cura della sezione, sul titolo.

Il trasferimento dei titoli è valido solo quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione della sezione.

Art. 7.

La responsabilità degli Istituti partecipanti alla sezione è limitata alla quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 8.

Le partecipazioni degli Istituti di assicurazione possono essere utilizzate ai fini dei depositi cauzionali, di cui agli articoli 27 e 33 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 9.

Entro dieci giorni dall'approvazione del presente statuto, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, gli Istituti sottoscrittori verseranno i primi tre decimi delle rispettive quote di capitale.

Gli ulteriori decimi potranno essere richiamati in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione. I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora nella misura del 5 per cento.

Art. 10.

La sezione è autorizzata ad emettere obbligazioni, in valuta legale, di durata non inferiore ai quindici nè superiore ai venti anni, rimborsabili in conformità dei relativi piani di ammortamento.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario sia agli enti locali.

Le condizioni di emissione delle obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare l'emissione di speciali serie di obbligazioni, in relazione a determinate operazioni di mutuo.

Le garanzie speciali, afferenti speciali serie di obbligazioni — ivi compresa la garanzia dello Stato a tenore dello art. 9 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5 — devono essere individuate sui prospetti di emissione di ciascuna serie di obbligazioni.

Art. 12.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono garantite, oltre che dalle annualità di ammortamento dei mutui, anche dal capitale e dalle riserve della sezione stessa.

I crediti della sezione, relativi ai mutui corrispondenti alle obbligazioni, di cui all'art. 11, sono specificatamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni medesime.

Il possessore delle obbligazioni ha azione soltanto contro la sezione finanziamenti industriali.

Art. 13.

Al rimborso dei titoli in circolazione si provvede mediante estinzione di un numero di obbligazioni, corrispondente ai rispettivi piani di ammortamento.

La circolazione delle obbligazioni, per le singole serie, non può eccedere, alla fine di ciascun anno, il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti a ciascuna serie.

Agli effetti del comma precedente si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 14.

Le obbligazioni hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna e possono essere raggruppate in titoli multipli, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Art. 15.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa, distintamente, per ogni serie.

Art. 16.

Le obbligazioni emesse dalla sezione devono essere firmate dal presidente, da un amministratore e da uno dei sindaci nominati dal Ministro per le finanze a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Le obbligazioni sono segnate con bollo a secco della sezione.

Art. 17.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbl

zioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali per la provincia di Roma.

Amministrazione della Sezione.

Art. 19.

Gli organi della sezione sono:

- a) l'assemblea dei partecipanti;
- b) il presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei sindaci.

Assemblea.

Art. 20.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti intestatari delle quote di capitale.

Art. 21.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata, ogni anno, nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il presidente o il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno o quando venga richiesto dagli enti partecipanti, che rappresentino almeno la metà del capitale.

Art. 22.

Le convocazioni sono fatte dal presidente quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli enti partecipanti.

Art. 23.

L'assemblea è regolarmente costituita, così in sede ordinaria che straordinaria, allorchè siano rappresentati almeno i tre quarti del capitale.

Non raggiungendosi questa maggioranza, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida, qualunque sia il capitale rappresentato.

Nell'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 24.

L'assemblea è presieduta dal presidente e, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti presenti.

I partecipanti hanno diritto a tanti voti, quante sono le quote di capitale da ciascuno possedute.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i partecipanti, anche gli assenti e i dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale, trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 26.

Il bilancio, su cui delibera l'assemblea, è depositato presso la sede della sezione almeno quindici giorni avanti la data di riunione dell'assemblea, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e alla relazione del Collegio dei sindaci.

Art. 27.

Sulla proposta di aumento di capitale della sezione delibera l'assemblea dei partecipanti, convocata in riunione straordinaria, con voto favorevole, pari almeno ai tre quarti del capitale rappresentato.

L'eventuale aumento di capitale sarà collocato a cura esclusivamente del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio, concernenti l'aumento di capitale, debbono essere approvate dal Ministro per le finanze.

Il presidente.

Art. 28.

Il presidente ha la rappresentanza legale della sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.

Convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione.

Ha, in genere, tutti i poteri non specificatamente riservati dal presente statuto all'assemblea e al Consiglio di amministrazione.

In particolare, nomina e revoca gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale; ordina i provvedimenti e le spese per il funzionamento della sezione.

Spetta al presidente di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni, e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione o condizione di fronte ai terzi e al conservatore delle ipoteche.

Il presidente ha facoltà di delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori e ad uno o più funzionari della sezione, determinandone le attribuzioni.

Nei casi di urgenza il presidente ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale ne darà comunicazione nella prossima riunione.

Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da sei membri nominati in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate a persona nominata dal Consiglio stesso, su designazione del presidente.

Art. 30.

Il Consiglio è convocato dal presidente, il quale ne dà avviso al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo. In caso di particolare urgenza il presidente può, senza convocare il Consiglio, provocare una deliberazione con votazione fatta per lettera o telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione di almeno cinque dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione della sezione.

Più specialmente esso delibera:

1° sulle operazioni, di ogni categoria, demandate alla sezione ed inerenti allo scopo della sezione stessa, di cui all'art. 4 del presente statuto;

2° sulla emissione delle obbligazioni;

3° sul richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto e non ancora versato;

4° sull'impiego del capitale versato e del fondo di riserva;

5° sui progetti di bilancio e sulle proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma del presente statuto.

Bilancio - Utili - Riserve.

Art. 32.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio, corredato dal conto profitti e perdite, è sottoposto all'esame del Collegio dei sindaci, che lo restituisce accompagnato da apposita relazione, da depositarsi ai sensi dell'art. 26. Il bilancio approvato dall'assemblea deve essere comunicato al Ministero delle finanze ed a quello delle corporazioni.

Art. 33.

Gli utili risultanti, dopo detratte le spese, saranno erogati come appresso:

1° il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinaria;

2° un interesse, non superiore del 5 per cento, al capitale versato;

3° sugli utili netti residuali sarà prelevata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota a favore di un fondo di previdenza e premi per il personale;

4° sugli ulteriori utili sarà fatto un prelevamento, pari alla metà, per uno speciale fondo di riserva, e l'altra metà, salva diversa deliberazione dell'assemblea, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto sul capitale versato.

Art. 34.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli enti partecipanti, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Liquidazione della sezione.

Art. 35.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'as-

semblea dei partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni della sezione.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale.

Art. 36.

Il primo esercizio della sezione finanziamenti industriali decorre dalla data della costituzione al 31 dicembre 1933.

PARTE SECONDA.

SEZIONE SMOBILIZZI INDUSTRIALI.

Art. 37.

La sezione smobilizzi industriali ha per iscopo l'amministrazione e la liquidazione degli enti o delle società, già affidate al soppresso Istituto di liquidazioni nonchè la liquidazione delle attività e passività, di ogni specie, ad essa trasferite dal detto Istituto.

Per il conseguimento dei suoi scopi la sezione smobilizzi industriali dispone, oltre che del fondo di dotazione di cui all'art. 1 del R. decreto legge 6 novembre 1926, n. 1832, e della sovvenzione annua di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, di tutti i contributi e proventi, di ogni specie, previsti da speciali disposizioni di legge ed assegnati al cessato Istituto di liquidazioni o destinati a diminuzione del debito del medesimo verso l'Istituto di emissione.

Art. 38.

Gli organi della sezione sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

Il presidente.

Art. 39.

Il presidente ha la rappresentanza legale della sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni, e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione o condizione di fronte a terzi e al conservatore delle ipoteche.

Il presidente nomina e revoca gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale; ordina i provvedimenti e le spese per il funzionamento della sezione stessa.

Egli ha facoltà di delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori e ad uno o più funzionari della sezione, determinandone le attribuzioni.

Nei casi di urgenza, il presidente ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale ne darà comunicazione nella prossima riunione.

Consiglio di amministrazione.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione della sezione è composto, oltre che dal presidente, da tre membri nominati a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5. Per la

validità delle deliberazioni occorre la partecipazione di almeno tre dei componenti il Consiglio. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme stabilite dagli articoli 29 e 30 del presente statuto.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della sezione, ed è altresì autorizzato a deliberare l'acquisto di beni mobili ed immobili, quando ciò sia ritenuto necessario ai fini di una migliore realizzazione delle attività da liquidare.

Il Consiglio può delegare una o più delle sue facoltà ad uno dei suoi componenti.

Art. 42.

Qualora il Collegio sindacale abbia formulato rilievi sulle deliberazioni del Consiglio, facendoli inserire in verbale; il presidente, prima di dare esecuzione alle deliberazioni adottate, ne riferirà al Ministro delle finanze.

Bilancio.

Art. 43.

L'Amministrazione della sezione e degli enti da essa dipendenti è regolata ad anno solare.

Ogni mese sarà comunicata al Ministro delle finanze la situazione della sezione.

Alla fine di ogni esercizio saranno redatti i bilanci della sezione e di ciascuna delle gestioni dipendenti. Essi verranno sottoposti all'esame del Collegio dei sindaci e alla approvazione del Consiglio di amministrazione. Sarà, inoltre, compilato un bilancio generale, che riassumerà i risultati di tutti i bilanci predetti, e sarà inviato al Ministro delle finanze con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Gli utili e le perdite sono a favore o a carico dello Stato.

DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNI ALLE DUE SEZIONI.

Collegio dei sindaci.

Art. 44.

Un Collegio dei sindaci esercita, presso tutte le sezioni, funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti, nominati a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Art. 45.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria delle sezioni e sulla ottemperanza delle disposizioni di legge e dello statuto.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili delle sezioni, ed assistono alle riunioni dei Consigli delle due sezioni e dell'assemblea della sezione finanziamenti industriali.

Art. 46.

I sindaci attestano della veridicità delle situazioni periodiche dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Consulenza tecnica.

Art. 47.

Il presidente — ai fini della istruttoria delle operazioni di credito e di smobilizzo — sarà assistito da consulenti tecnici per lo studio e per l'accertamento della posizione tecnica, economica e finanziaria dell'azienda, in relazione al corrispondente ramo di attività delle aziende stesse.

I consulenti tecnici saranno nominati dai Consigli di amministrazione, su proposta del presidente.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 48.

L'Istituto svolge la sua attività a mezzo degli uffici della Direzione centrale, alle immediate dipendenze del presidente.

Gli uffici dell'Istituto sono retti da un direttore centrale e da un condirettore centrale. Della Direzione centrale fanno parte, altresì, due vice direttori centrali, preposti uno alla sezione finanziamenti industriali e l'altro alla sezione smobilizzi industriali.

I predetti funzionari sono nominati dal presidente, intesi i Consigli di amministrazione.

Il presidente può valersi anche di fiduciari per specifiche attribuzioni, con remunerazioni da fissarsi in relazione ai servizi prestati. Le nomine e relativi incarichi sono comunicati al Consiglio di amministrazione.

Art. 49.

La firma spetta al presidente per tutte le sezioni.

Essa potrà essere delegata dai rispettivi Consigli di amministrazione:

a) al direttore centrale e condirettore centrale congiuntamente per tutte le sezioni;

b) a un consigliere congiuntamente col direttore o condirettore centrale, o col vice direttore della sezione interessata;

c) al direttore centrale o al condirettore centrale congiuntamente al vice direttore della sezione interessata.

Art. 50.

Il servizio di cassa di tutte le sezioni è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate tra i due enti.

L'Istituto ha la facoltà di valersi, per i servizi di tutte le sezioni, degli uffici della Banca d'Italia.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 51.

Per assicurare il funzionamento della sezione smobilizzi industriali sino a quando non sarà provveduto all'ordinamento degli uffici della sezione medesima, il presidente potrà confermare temporaneamente il personale già in servizio presso l'Istituto di liquidazioni, con le attribuzioni a ciascuno spettanti al giorno della soppressione dell'Istituto medesimo.

Il presente statuto — dopo l'approvazione del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la giustizia ed il Ministro per le corporazioni — sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI

Il presidente
dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale:
BENEDEUCE.